



**LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

Riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

*dott. Gianmichele Marcelli*

*Presidente*

*dott. Ugo Pastore*

*Consigliere*

*dott. Pier Giorgio Palestini*

*Consigliere*

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile per reclamo ex art. 183 LF iscritta al n. 585 degli affari civili contenziosi per l'anno 2017 , vertente tra Country House & C snc, (parte reclamanta) e Commissario Giudiziale dott. (parte reclamata) e BCC di Pergola (parte reclamata);

Oggetto: *reclamo ex art. 183 LF.*

Conclusioni delle parti : *come in atti.*

**Fatto e diritto**

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come richiamati negli atti difensivi di parte.

2. La parte reclamante ha illustrato quanto segue.

*“Il Tribunale ha rigettato l'omologazione del concordato preventivo perché, computando il voto negativo della BCC di Pergola, espresso a seguito della rinuncia al privilegio ipotecario - entrambi manifestati in epoca successiva alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori con il quale, invece, si dava atto del raggiungimento delle maggioranze di legge – il concordato non avrebbe ottenuto il consenso qualificato da parte dei creditori ammessi al voto; a sostegno del rigetto, il Tribunale, sul rilievo dissociativo tra legittimazione al voto ed il suo esercizio, ha ritenuto validamente espressi la rinuncia al privilegio ed il voto negativo, pur se manifestati nei venti giorni successivi all'adunanza, non prevedendo l'art. 178 L.F. alcun limite per l'esercizio del diritto di voto dei creditori privilegiati, la cui rinuncia, al fine di legittimarsi al voto, ben può essere effettuata contestualmente al voto stesso.*



*L'esercizio del diritto al voto tardivo da parte dei privilegiati, ossia nei venti giorni successivi all'adunanza, non verrebbe limitato all'ipotesi in cui questi abbiano espressamente rinunciato al privilegio entro l'udienza stabilita per l'adunanza dei creditori.*

*Deporrebbe per tale tesi, secondo il Tribunale, il tenore dell'art. 178, comma 4, L.F., che permette il voto dopol'adunanza a tutti i creditori che non hanno esercitato il voto e dunque non limiterebbe il "voto tardivo" ai soli creditori originariamente chirografari.*

*In definitiva, afferma il Tribunale che "se i creditori chirografari hanno diritto di esprimere il proprio voto dopo l'adunanza, tale diritto non può dunque non essere riconosciuto, in caso di rinuncia al privilegio, anche ai privilegiati, che ai primi sono equiparati e ciò a prescindere che abbiano o meno rinunciato al proprio privilegio".*

*Conclude il Tribunale affermando che, peraltro, non vi sarebbe alcuna violazione del diritto al contraddittorio del debitore e degli altri creditori, in quanto non vi sarebbe modificazione sostanziale della situazione accertata nel corso dell'adunanza".*

3. La parte ha poi dedotto che:

*"(...) erra il Tribunale nell'affermare che il quarto comma dell'art. 178 L.F. consenta il voto tardivo a tutti i creditori, compresi i privilegiati. Depone per l'esatto contrario proprio il tenore letterale della norma citata a sostegno della tesi propugnata; infatti, la norma in questione, nel consentire il voto tardivo ai "creditori che non hanno esercitato il voto" all'adunanza, indica non solo "il voto nei venti giorni successivi all'udienza può essere esercitato da chi non lo ha manifestato in quella sede, ma anche che il voto tardivo può essere dato soltanto da chi già all'adunanza poteva votare e non ha votato. La Banca di Credito Cooperativo di Pergola, creditore ipotecario, poteva votare all'adunanza per la parte di prelazione eventualmente rinunciata in quella sede, sicché se manca questa condizione, il creditore ipotecario non poteva esercitare il voto all'adunanza e non può, quindi, farlo nel termine di 20 giorni successivi rinunciando contestualmente in parte alla prelazione".*

4. Osserva il Collegio, in punto di diritto, che, secondo quanto disposto dall'art. 177, II co. LF, i creditori muniti di privilegio, per i quali la proposta di concordato preveda l'integrale pagamento del credito, non hanno diritto al voto se non rinuncino – in tutto od in parte – al diritto di prelazione. Deve ritenersi che il voto contrario alla proposta di concordato possa essere espresso nei venti giorni dalla chiusura dell'adunanza solo da parte dei creditori che non lo abbiano esercitato entro la chiusura del verbale

E ciò perché è possibile parlare di "esercizio del diritto di voto" unicamente laddove il creditore ne sia effettivamente titolare, con la conseguenza che, siccome il creditore privilegiato non ha diritto al



voto se prima non rinunci espressamente al privilegio, allo stesso debba ritenersi preclusa la manifestazione di dissenso dopo la chiusura del verbale di adunanza.

Pertanto, qualora un creditore rinunci al proprio privilegio dopo la chiusura dell'adunanza, non sarà possibile tenere conto né del suo credito ai fini delle maggioranze né del suo voto ai fini dell'approvazione della proposta.

La pronuncia trova la sua *ratio* fondamentale nella necessità di non sottrarre al contraddittorio degli altri creditori la possibilità di contestare il credito, di cui si deve tenere conto – ai fini del calcolo delle maggioranze – unicamente a seguito dell'eventuale rinuncia al privilegio.

In altri termini, la rinuncia *de qua* incide di per sé sul calcolo delle maggioranze e, tenuto conto che in difetto di espressa rinuncia, il credito non viene a tali fini considerato ed il creditore non vota, è ben comprensibile come l'interesse alla contestazione del credito da parte degli altri creditori scaturisca proprio dalla detta rinuncia.

5.L'interpretazione è stata compiutamente esposta in App. Catania 12.10.2016, pronuncia che si condivide e si richiama e da Trib. Como 18.4.2016 che ha evidenziato come nel rispetto, in particolare, del principio immanente nella disciplina del concordato preventivo della necessaria chiarezza informativa del ceto creditorio che ne potrebbe risultare potenzialmente compromessa, deve escludersi che ai privilegiati sia consentito l'esercizio, all'esito dell'adunanza dei creditori e nei venti giorni a questa successivi, del diritto di voto quale conseguenza della rinuncia al privilegio, costituendo l'udienza ex art. 177 L.F. il momento della definitiva puntualizzazione della qualificazione e quantificazione dei crediti ammessi al voto e non potendo tale cristallizzazione subire modifiche nel termine ex art. 178 L.F. normativamente concesso per la sola espressione del voto alla stregua del riconoscimento già operato in sede di adunanza e non in vista di un'inammissibile alterazione delle qualificazioni e quantificazioni in tale sede enunciate

6.In definitiva in ragione : (a) della natura perentoria del termine di venti giorni successivo all'adunanza dei creditori per l'espressione del voto e (b) dell'impossibilità di rinunciare alla qualità di creditore privilegiato successivamente all'adunanza stessa , consegue l'accertamento dell'invalidità della rinuncia espressa dal creditore privilegiato BCC di Pergola e del voto dallo stessa espresso.

In accoglimento del gravame, il provvedimento del Tribunale va riformato e gli atti rimessi al Giudice Fallimentare per la prosecuzione della procedura di concordato.

In ragione della novità ed oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, dei diversi orientamenti dei giudici di merito e dell'insussistenza di un orientamento di legittimità, le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate.

PQM



*definitivamente pronunciando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:*

*1-in accoglimento del reclamo, annulla il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Pesaro per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo;*

*2-compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.*

*Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 11 luglio 2017.*

**IL PRESIDENTE**

**Dr. Gianmichele Marcelli**

---

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

**Dr. Pier Giorgio Palestini**

---

IL CASO.it

